



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 14/36 DEL 22.05.2024

---

**Oggetto:**            **Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Programma annuale 2024 e modifiche al Piano triennale 2023-2025. Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articoli 2 e 4. Approvazione preliminare.**

L'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che la Regione, con la legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, riconosce “la funzione sociale dello Sport e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio, quale strumento indispensabile di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società”, attraverso interventi finanziari che interessano le attività, le manifestazioni e l'impiantistica sportiva.

L'Assessora richiama, in particolare, l'art. 4 della sopra citata L.R. n. 17/1999, il quale prevede che “La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente, approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma annuale degli interventi”.

L'Assessora evidenzia che il programma annuale 2024, viene predisposto sulla scorta degli indirizzi e delle direttive generali del Piano Triennale dello sport 2023-2025, approvato in via preliminare con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/39 del 22.6.2023 e, in via definitiva, con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/18 del 25.7.2023.

L'Assessora illustra pertanto alla Giunta regionale la proposta di programma annuale 2024, di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/1999, e le modifiche al Piano Triennale 2023–2025, precisando che, sulla stessa, è stato acquisito il parere favorevole del Comitato regionale per lo sport nella seduta del 20 maggio 2024.

L'Assessora prosegue comunicando che le risorse stanziare con la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione 2024-2026), sulla missione 06, programma 01 “Sport e tempo libero”, al netto degli stanziamenti già definiti per legge e degli impegni formali già presi e relativi ai campionati a cavallo tra il 2023 e il 2024, e disponibili per la ripartizione tra le linee di intervento della L.R. n. 17/1999, ai fini del Programma annuale 2024, sono pari complessivamente a euro 10.436.551.

L'Assessora illustra la proposta di Programma annuale 2024 per complessivi euro 10.430.000:



- euro 1.700.000, art. 22 (attività sportiva giovanile) – Cap. SC05.0856;
- euro 150.000, art. 23 (attività istituzionale Enti promozione sportiva) – Cap. SC05.0850;
- euro 1.700.000, art. 26, comma 4 (manifestazioni sportive) – Cap. SC05.0849;
- euro 360.000, art. 27 (campionati nazionali a squadre) – Cap. SC05.0851;
- euro 350.000, art. 30 (attività istituzionale Federazioni sportive) – Cap. SC05.0850;
- euro 2.000.000, art. 28 (trasferte singole) – Cap. SC05.5014;
- euro 3.420.000, art. 31 (campionati nazionali di maggior rilievo) – Cap. SC05.0851;
- euro 600.000, art. 31 (campionati nazionali di calcio a 11) – Cap. SC09.0717;
- euro 100.000, art. 37, comma 1 (atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche) Cap. SC05.5083;
- euro 50.000, art. 37, comma 4 (borse di studio per atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche) Cap. SC05.0855.

Relativamente all'art. 31 e al calcio a 11, l'Assessora ricorda che, in applicazione del comma 4, dell'articolo 8, della legge di stabilità 2017, la dotazione finanziaria relativa al Bilancio 2024 rappresenta di fatto, per i sodalizi sportivi per cui la stagione sportiva si svolge a cavallo tra due esercizi finanziari, il 60% del contributo concedibile a titolo di anticipazione per l'annualità 2024, mentre il saldo del 40%, verrà imputato al Bilancio 2025.

Relativamente all'art. 28 della L.R. n. 17/1999, l'Assessora precisa che, come disposto dal comma 4-bis, introdotto dall'art. 22, comma 5, lettera b), della legge regionale 22.11.2021, n. 17, "al fine di garantire l'efficace gestione degli interventi previsti dal presente articolo e consentire una precisa quantificazione della somma spettante ai beneficiari, l'obbligazione giuridica relativa ai contributi per le trasferte effettuate nei mesi da ottobre a dicembre si perfeziona con la presentazione della relativa rendicontazione ed il successivo e conseguente impegno". Pertanto il relativo programma 2024 sarà un programma a consuntivo, per le trasferte effettuate dal 1.10.2023 al 30.9.2024.

L'Assessora propone, poi, che la quota residua disponibile sullo stanziamento di bilancio, e pari a euro 6.500, sia destinata al Cap. SC05.5014, per risolvere problematiche tecniche connesse ai contributi per trasferte singole (art. 28).

Relativamente ai contributi per il sostegno per le attività sportive non agonistiche svolte dai disabili intellettivi, di cui alla L.R. 5.3.2008, n. 3, articolo 4, comma 24, lettera b) e lettera g), le cui risorse



complessive di euro 150.000 sono disponibili nel Cap. SC05.0856 e vincolate a tale destinazione, l'Assessora propone, in conformità alla legge, di destinare euro 100.000 alla lettera b) ed euro 50.000 alla lettera g).

L'Assessora propone, inoltre, che i fondi stanziati per le varie linee di intervento i quali, per assenza, carenza o inammissibilità di richieste, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno, possano essere destinati ad aumentare gli stanziamenti relativi alle altre linee di intervento di cui alla L.R. n. 17/1999, per le quali dovessero pervenire richieste ammissibili per un importo superiore allo stanziamento.

L'Assessora, inoltre, propone di apportare le seguenti modifiche al Piano Triennale dello Sport 2023-2025:

- 1) Art. 9 - Albo regionale delle società sportive: si dispone l'adeguamento alle normative sopravvenute.

Con l'approvazione della L.R. n. 9/2023 (art. 19, comma 1, lett. c), è stato abrogato l'art. 9 della L.R. n. 17/1999 recante "Albo regionale delle società sportive". Nell'abrogare l'articolo, il legislatore ha precisato che ogni qualvolta la legge regionale n. 17/1999 rinvia all'Albo regionale delle società sportive, il riferimento deve intendersi al Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche.

Conseguentemente, si precisa che, al fine di ottenere i contributi previsti dalla L.R. n. 17/1999, condizione di ammissibilità è che i soggetti richiedenti abbiano sede operativa in Sardegna.

- 2) Art. 22 - contributi destinati all'attività sportiva giovanile.

Si precisa che "per settore giovanile" si intende quello composto da atleti nella fascia di età 0-18 non compiuti o compiuti nella stagione sportiva di riferimento del bando, che le agevolazioni nei requisiti di ammissibilità per i "sodalizi sportivi affiliati alle Federazioni sportive riconosciute dal CIP" valgono esclusivamente per i sodalizi sportivi aventi esclusivamente atleti disabili, e che il possesso del certificato medico agonistico deve essere in corso di validità per almeno sei mesi relativamente alla stagione sportiva o all'anno sportivo di riferimento.

- 3) Artt. 23 e 30 - contributi a favore degli enti di promozione sportiva e delle Federazioni sportive per la loro attività istituzionale.

Si precisa che, essendo stato soppresso l'Albo regionale delle società sportive, il 70% del



contributo venga calcolato in base al numero di tesserati delle associazioni/società sportive affiliate a ciascun Ente/Federazione e regolarmente iscritte al Registro nazionale della Attività sportive dilettantistiche, nell'ultima stagione sportiva conclusa.

- 4) Art. 26, comma 4 - contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali.

Si precisa che, per "Diffusività sul territorio", si intende che la manifestazione si svolge in più Comuni o più Province e si modifica un refuso: " > 4 prov" con " > 2 prov". Inoltre, si specifica che, nel Piano finanziario, debbano essere indicate a preventivo tutte le spese e tutte le entrate previste relative all'intera manifestazione e che, a consuntivo, debbano essere indicate tutte le spese effettivamente sostenute e tutte le entrate percepite relative all'intera manifestazione.

- 5) Art. 27 - contributi per la partecipazione a campionati nazionali a squadre.

Si chiarisce che, per i Comitati Regionali sardi delle Federazioni sportive per la partecipazione delle loro rappresentative regionali ai campionati italiani per regioni, non vale il limite delle trasferte plurime in numero minimo di tre, come disciplinato dal comma 7-bis, dell'art. 27 della L.R. n. 17/1999 (questo requisito riguarda le ASD, SSD e Società sportive in generale).

- 6) Art. 31 - contributi per la partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo.

Si dispone che, nella tabella Fascia A sia aggiunta la serie AElite maschile di Hockey, che sia sostituita la serie A Gold in luogo di A1 di Pallamano maschile; che, nella tabella Fascia B, sia aggiunta la serie AElite femminile di Hockey, che sia sostituita la serie ASilver in luogo della serie A2 di Pallamano maschile, che sia aggiunta la serie A2 Elite di Calcio a 5 maschile e che la serie A2 di calcio a 5 femminile sia sostituita con la serie B; che, nella tabella Fascia C, sia inserita la serie B femminile di Pallanuoto, che sia inserita la serie A Bronzo di atletica e che sia cancellato il rigo corrispondente al baseball, in quanto quest'ultimo un refuso (è già presente in fascia B). Nella parte relativa alla determinazione del contributo venga precisato che le trasferte effettuate nel Comune in cui ha sede la società e nel raggio di 10 km dallo stesso, non vengono computate nel calcolo del contributo.

- 7) Art. 37, comma 1 - contributi per atleti isolani di elevate doti agonistiche.

Venga specificato che l'approvazione della graduatoria avviene da parte del dirigente in materia di sport, come previsto dalla modifica della L.R. n. 9/2023.

- 8) Art. 37, comma 4 - borse di studio per gli atleti di elevate doti agonistiche.



- Venga eliminata la percentuale del 20% della dotazione finanziaria a sostegno di tutto l'art. 37.
- 9) Art. 38 - contributi a favore del CONI Sardegna.  
Venga introdotto lo stanziamento annuo pari a euro 400.000 a favore del Comitato regionale Sardegna del CONI, come previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2023.
- 10) Nella Tabella Squadra Tipo venga inserita la disciplina sportiva Beach volley con 4 atleti, 1 tecnico, 1 dirigente, e la disciplina sportiva Football a 7 con 21 atleti, 2 tecnici, 2 dirigenti.
- 11) Per quanto attiene ai contributi di cui alla L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 24, lett. g) - contributi per i disabili intellettivi.  
Venga specificato che le Associazioni sportive ammissibili possano essere affiliate sia a Federazioni che ad Enti di promozione sportiva, purché siano riconosciuti dal CIP.
- 12) Nelle Disposizioni generali venga previsto che, nel caso in cui il contributo venga revocato, il soggetto verrà escluso dalla programmazione dello stesso articolo di legge per l'annualità successiva e che nella rendicontazione, le spese presentate siano quelle effettivamente liquidate.

L'Assessora, infine, ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 4 della più volte richiamata L.R. n. 17/1999, la proposta di Programma annuale è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, preso atto che il Comitato regionale per lo sport, nella seduta del 20 maggio 2024 ha espresso unanime parere favorevole, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di approvare, in via preliminare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, il Programma degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna per l'anno 2024, come evidenziato in premessa;
- di approvare, in via preliminare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, le modifiche al Piano triennale dello sport 2023-2025, come declinato



- nelle premesse;
- di specificare che eventuali economie che dovessero derivare da minori richieste rispetto alle risorse stanziare in alcune linee di intervento, potranno essere utilizzate per aumentare gli stanziamenti relativi a quelle linee di intervento per le quali dovessero pervenire richieste ammissibili per un importo superiore allo stanziamento;
  - di dare mandato al Servizio competente in materia di sport per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi e contabili.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17.

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**La Presidente**

Alessandra Todde